

## REGOLAMENTO (CE) N. 1848/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 670/95<sup>(4)</sup>, le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano integralmente in Austria a partire dalla campagna 1995/1996; che tuttavia, per ragioni di chiarezza sul piano amministrativo, è opportuno assimilare l'Austria alla zona viticola B di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87;considerando che il regolamento (CE) n. 1545/95 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1995/1996; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che il presente regolamento si applica al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questo paese, occorre definire le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio;

considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regola-

mento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, che per la zona vitivinicola C; che, conformemente all'articolo 341 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, occorre prorogare le deroghe in vigore per il «vinho verde»;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/95<sup>(7)</sup>;

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 37.<sup>(4)</sup> GU n. L 70 del 30. 3. 1995, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 33.<sup>(6)</sup> GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 34.